



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

VISTI in particolare gli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220 che disciplinano la concessione di contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive e le relative modalità di erogazione;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, rep. 342, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO l’articolo 12, comma 2, del citato decreto ministeriale che prevede la costituzione di un fondo potenziale dell’impresa sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell’articolo 15 della legge 220 del 2016;

VISTO l’articolo 12, comma 5, del citato decreto ministeriale che prevede che i contributi automatici decadono a seguito del mancato reinvestimento, entro il 31 dicembre del quinto anno solare in cui sono stati accreditati, per le finalità indicate all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), secondo modalità previste con successivo decreto del Direttore Generale Cinema;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 344 recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici di legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017 e successive modificazioni, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220»;

VISTO il decreto direttoriale 6 agosto 2019, rep. n. 2000 recante le modalità di reinvestimento dei contributi automatici di cui al D.M. 342 del 31 luglio 2017;





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati a partire dal 1° marzo 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

RITENUTO opportuno, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, di modificare il decreto direttoriale n. 2000 del 6 agosto 2019;

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. I contributi automatici vengono accreditati, a cura della Direzione generale cinema e audiovisivo, nella posizione contabile di ciascuna impresa, indicando l'anno in cui sono state accreditate e l'anno entro cui devono essere utilizzate, a pena di decadenza.
2. Le imprese beneficiarie dei contributi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta sulla piattaforma online della Direzione generale cinema e audiovisivo, rivolgono istanza di erogazione dei contributi finalizzati al reinvestimento secondo quanto previsto nel DM 31 luglio 2017 "Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220" e nel presente decreto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, la richiesta può riguardare l'acconto e il saldo del contributo ovvero il solo saldo del contributo, secondo le disposizioni di cui al presente decreto e secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica.
3. Il contributo automatico è destinato:
 - a. per le opere cinematografiche, alla produzione, ivi incluso lo sviluppo, e alla distribuzione nazionale e internazionale, ovvero alla sola distribuzione nazionale, di una o più nuove opere di nazionalità italiana.
 - b. per le opere televisive, allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione internazionale di opere in preacquisto e in licenza di prodotto, come rispettivamente definite all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d) del DM 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220".
4. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di erogazione dei contributi finalizzati al reinvestimento, completata l'istruttoria anche in relazione ai risultati che hanno concorso alla quantificazione del punteggio e degli importi accreditati nella posizione contabile, la Direzione generale cinema e audiovisivo comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria e in caso favorevole eroga il contributo secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente decreto.
5. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e nei relativi decreti di attuazione, nonché:





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a. per «nuova opera», si intende l'opera per la quale è stato richiesto il riconoscimento della nazionalità provvisoria, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 220/2016, a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati ottenuti i risultati che danno diritto ai contributi automatici;
- b. per «opera prodotta negli ultimi tre anni», si intende l'opera per cui è stato rilasciato il visto di revisione cinematografica, ovvero, nel caso di opera audiovisiva, per cui è stato effettuato il deposito presso la Direzione generale cinema e audiovisivo, nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza di reinvestimento di cui al successivo articolo 2, comma 2 e, comunque, non prima del 1 gennaio 2017.

Articolo 2

Reinvestimento nello sviluppo di nuove opere cinematografiche e televisive

1. Il contributo automatico può essere reinvestito nello sviluppo di una più opere cinematografiche o televisive che presentino i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana nel limite massimo del cento per cento dei costi complessivi di sviluppo.
2. Il reinvestimento nello sviluppo di opere cinematografiche e televisive è ammesso solo per lo sviluppo di nuove opere da realizzare e, nel caso di opere televisive, solo per lo sviluppo di nuove opere in preacquisto ovvero in licenza di prodotto come definite all'articolo 2, comma 5, lettera d) del DM 31 luglio 2017.
3. La domanda di reinvestimento può essere presentata per i progetti di sviluppo le cui spese sono state sostenute a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati ottenuti i risultati che danno diritto ai contributi automatici. Alla domanda di reinvestimento è allegato il piano finanziario preventivo di sviluppo e pre-produzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo e pre-produzione dell'opera, con particolare riferimento ad altri aiuti di Stato.
4. L'erogazione del contributo avviene per stadi di avanzamento ovvero direttamente a consuntivo:
 - a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del sessanta per cento del contributo autorizzato; entro i successivi trenta giorni dall'erogazione, l'impresa trasmette, a pena di revoca del contributo erogato, la quietanza di pagamento agli autori del soggetto e della sceneggiatura, secondo quanto contrattualmente previsto;
 - b) entro 24 mesi dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, a pena di decadenza ovvero di revoca del contributo, l'impresa, ai fini dell'erogazione del saldo, presenta richiesta del contributo restante, allegando i seguenti documenti:



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- i. consuntivo dei costi di sviluppo e pre-produzione, come individuati sulla piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo www.doc.beniculturali.it, con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
- ii. piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo e pre-produzione dell'opera, corredato della documentazione attestante gli importi inseriti e dell'attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
- iii. la dichiarazione attestante che il progetto di sviluppo e pre-produzione si riferisce a un'opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana;
- iv. la sceneggiatura definitiva e i materiali artistici, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nell'articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni; in caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota della durata minima di 50 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva di almeno 50 minuti;
- v. il contratto, ovvero l'opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché dichiarazione attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto;





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- vi. il piano di sviluppo e di pre-produzione del progetto che comprenda l'individuazione ovvero la contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi.
- c) in caso di presentazione della domanda direttamente a consuntivo, la documentazione di cui alla precedente lettera b) include anche la quietanza di pagamento agli autori del soggetto e della sceneggiatura, secondo gli accordi contrattuali.

Articolo 3

Reinvestimento in produzione di nuove opere cinematografiche

1. I contributi automatici possono essere reinvestiti nella produzione di nuove opere cinematografiche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, che abbiano ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana nei termini stabiliti all'articolo 1, comma 5 del presente decreto e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
2. La domanda di reinvestimento può essere presentata per la produzione di nuove opere come definite all'articolo 1, comma 5, lettera b). Alla domanda di reinvestimento è allegato il piano finanziario preventivo di produzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, con particolare riferimento ad altri aiuti di Stato.
3. I contributi automatici possono essere reinvestiti anche su nuove opere in regime di coproduzione internazionale, come anche di compartecipazione internazionale, purché la quota di partecipazione italiana non sia inferiore al 20%. Nel caso di coproduzioni multilaterali, la quota di partecipazione italiana non può essere inferiore al 10%.
4. L'erogazione del contributo avviene per stadi di avanzamento ovvero direttamente a consuntivo:
 - a. entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del sessanta per cento del contributo; entro i successivi trenta giorni dall'erogazione, l'impresa trasmette, a pena di revoca del contributo erogato, la quietanza di pagamento agli autori del soggetto e della sceneggiatura, secondo quanto contrattualmente previsto;
 - b. successivamente al rilascio del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale, entro 24 mesi, elevati a 36 per le opere di animazione, dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, a pena di decadenza ovvero di revoca del contributo, l'impresa, ai fini dell'erogazione del saldo, presenta richiesta del contributo restante, allegando i seguenti documenti se non già trasmessi alla DG cinema e audiovisivo:





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- i. la comunicazione di avvenuta consegna dell'opera rilasciata dalla Cineteca Nazionale ai sensi del DM 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposizione della rete nazionale delle cineteche";
 - ii. il consuntivo dei costi di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
 - iii. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, corredato della documentazione attestante gli importi inseriti e dell'attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
 - iv. gli ulteriori dati e informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l'altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
 - v. il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in sala cinematografica; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, piano di distribuzione e documentazione comprovante gli accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica;
- c. in caso di presentazione della domanda direttamente a consuntivo, la documentazione di cui alla precedente lettera b) include anche la quietanza di pagamento agli autori del soggetto e della sceneggiatura, secondo quanto contrattualmente previsto.
5. Il mancato ottenimento o l'eventuale revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, come anche il mancato deposito della medesima opera presso la Cineteca Nazionale comportano, la revoca dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento e la restituzione di quanto già erogato maggiorato di interessi e sanzioni, secondo legge.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

6. L'opera cinematografica oggetto del reinvestimento deve rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220" e successive modificazioni.

Articolo 4

Reinvestimento nella produzione di nuove opere televisive

1. I contributi automatici possono essere reinvestiti nella produzione di nuove opere televisive realizzate in preacquisto e in licenza di prodotto, come rispettivamente definite all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d) del DM 31 luglio 2017. Tali opere devono aver ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e rispondere ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
2. La domanda di reinvestimento può essere presentata per la produzione di nuove opere come definite all'articolo 1, comma 5, lettera b). Alla domanda di reinvestimento è allegato il piano finanziario preventivo di produzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, con particolare riferimento ad altri aiuti di Stato.
3. I contributi automatici possono essere reinvestiti anche su nuove opere in regime di coproduzione internazionale, come anche di produzione internazionale, purché la quota di partecipazione italiana non sia inferiore al 20%. Nel caso di coproduzioni multilaterali, la quota di partecipazione italiana non può essere inferiore al 10%.
4. L'erogazione del contributo avviene per stadi di avanzamento ovvero direttamente a consuntivo:
 - a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del sessanta per cento del contributo; entro i successivi trenta giorni dall'erogazione, l'impresa trasmette, a pena di revoca del contributo erogato, la quietanza di pagamento agli autori del soggetto e della sceneggiatura, secondo quanto contrattualmente previsto;
 - b) successivamente al riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale, entro 24 mesi, elevati a 36 per le opere di animazione, dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, a pena di decadenza ovvero di revoca del contributo, l'impresa, ai fini dell'erogazione del saldo, presenta richiesta del contributo restante, allegando i seguenti documenti se non già trasmessi alla DG cinema e audiovisivo:



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- i. la comunicazione di avvenuta consegna dell'opera rilasciata dalla Cineteca Nazionale ai sensi del DM 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposizione della rete nazionale delle cineteche";
 - ii. il consuntivo dei costi di produzione con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
 - iii. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, corredato della documentazione attestante gli importi inseriti e dell'attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
 - iv. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l'altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
 - v. il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera con un fornitore di servizi media audiovisivi.
- c) in caso di presentazione della domanda direttamente a consuntivo, la documentazione di cui alla precedente lettera b) include anche la quietanza di pagamento agli autori del soggetto e della sceneggiatura, secondo quanto contrattualmente previsto.
5. Il mancato ottenimento o l'eventuale revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, nonché il mancato deposito dell'opera presso la Cineteca Nazionale comportano la revoca dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento, e la restituzione di quanto già erogato maggiorato di interessi e sanzioni, secondo legge.
 6. L'opera oggetto del reinvestimento deve rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220” e successive modificazioni.

Articolo 5

Reinvestimento in distribuzione nazionale e internazionale di nuove opere cinematografiche

1. I contributi automatici possono essere reinvestiti nella distribuzione di nuove opere cinematografiche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, che abbiano ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
2. La domanda di reinvestimento può essere presentata per la distribuzione in Italia e all'estero di opere di nazionalità italiana prodotte negli ultimi 3 anni. Alla domanda di reinvestimento è allegato il piano finanziario preventivo di distribuzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell'opera, con particolare riferimento ad altri aiuti di Stato, e il contratto di distribuzione cinematografica, se già sottoscritto.
3. In caso di reinvestimento da parte di un'impresa di distribuzione cinematografica nella distribuzione in Italia ed all'estero di opere prodotte negli ultimi tre anni, il reinvestimento deve essere ricompreso nel piano finanziario di distribuzione della nuova opera che preveda l'effettiva partecipazione del distributore al rischio economico-finanziario connesso alla distribuzione del film.
4. L'erogazione del contributo avviene per stadi di avanzamento ovvero direttamente a consuntivo:
 - a. entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del sessanta per cento del contributo;
 - b. a seguito del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale e, comunque, dopo la prima uscita in sala cinematografica, entro 24 mesi dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, a pena di decadenza ovvero di revoca del contributo, l'impresa, ai fini dell'erogazione del saldo, presenta richiesta del contributo restante, allegando i seguenti documenti se non già trasmessi alla DG cinema e audiovisivo:
 - i. il contratto di distribuzione cinematografica, comprensivo del relativo piano definitivo di distribuzione (numero sale, numero copie e data di uscita in sala). Nel caso in cui il produttore sia obbligato, in virtù del contratto di distribuzione, a rimborsare in tutto o in parte l'investimento connesso alla distribuzione cinematografica, nel contratto medesimo



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- devono essere previste opportune clausole finalizzate a inserire il contributo concesso a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra produttore e distributore;
- ii. la dichiarazione, sottoscritta dal produttore e dal distributore dell'opera, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del contratto di cui al punto i.;
 - iii. il consuntivo dei costi di distribuzione dell'opera con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
 - iv. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell'opera, corredato della documentazione attestante gli importi inseriti e dell'attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di distribuzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia ottemperato a tutti gli adempimenti di cui al comma precedente, può richiedere l'intera erogazione del contributo autorizzato in un'unica soluzione.
 6. Il mancato ottenimento o l'eventuale revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, nonché il mancato deposito della medesima opera presso la Cineteca Nazionale comportano la revoca dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento e la restituzione di quanto già erogato maggiorato di interessi e sanzioni, secondo legge.
 7. L'opera cinematografica oggetto del reinvestimento deve rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220" e successive modificazioni.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 6

Reinvestimento nella distribuzione internazionale di opere televisive

1. I contributi automatici possono essere reinvestiti nella distribuzione internazionale di nuove opere televisive di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, che abbiano ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana nei termini stabiliti all'articolo 1, comma 5 del presente decreto, che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e che siano realizzate in preacquisto, ovvero in licenza di prodotto. In caso di opere di produzione internazionale, sono ammesse al reinvestimento nella distribuzione internazionale anche le opere realizzate in coproduzione con il fornitore di servizi di media audiovisivi.
2. La domanda di reinvestimento può essere presentata per la distribuzione all'estero di opere di nazionalità italiana prodotte negli ultimi 3 anni. Alla domanda di reinvestimento è allegato il piano finanziario preventivo di distribuzione internazionale, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell'opera, con particolare riferimento ad altri aiuti di Stato, e il contratto di distribuzione internazionale, se già sottoscritto.
3. L'erogazione del contributo avviene per stadi di avanzamento ovvero direttamente a consuntivo:
 - a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del sessanta per cento del contributo;
 - b) a seguito dell'ottenimento del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale e, comunque, dopo la prima comunicazione al pubblico in paesi diversi dall'Italia attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, entro 24 mesi dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, a pena di decadenza ovvero di revoca del contributo, l'impresa, ai fini dell'erogazione del saldo, presenta richiesta del contributo restante, allegando i seguenti documenti se non già trasmessi alla DG cinema e audiovisivo:
 - i. il contratto di distribuzione internazionale contenente opportune clausole finalizzate a inserire il contributo concesso a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra produttore e distributore;
 - ii. la dichiarazione, sottoscritta dal produttore e dal distributore dell'opera, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del contratto di cui al punto i.;





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- iii. il consuntivo dei costi di distribuzione internazionale dell'opera con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
 - iv. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell'opera, corredato della documentazione attestante gli importi inseriti e dell'attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di distribuzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia ottemperato a tutti gli adempimenti di cui al comma precedente, può richiedere l'intera erogazione del contributo autorizzato in un'unica soluzione.
 5. Il mancato ottenimento o l'eventuale revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, come anche il mancato deposito della medesima opera presso la Cineteca Nazionale comportano la revoca dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento e la restituzione di quanto già erogato maggiorato di interessi e sanzioni, secondo legge.
 6. L'opera oggetto del reinvestimento deve rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220" e successive modificazioni.

Articolo 7

Reinvestimento Editori Home Entertainment

1. I contributi automatici possono essere reinvestiti nella diffusione home entertainment di opere audiovisive prodotte nei 3 anni precedenti rispetto a quello in cui viene presentata l'istanza di reinvestimento e non ancora diffuse su supporto fisico o digitale alla data di presentazione della richiesta di reinvestimento. Alla domanda di reinvestimento è allegato il contratto acquisizione diritti home video, il piano dei costi, il piano definitivo di distribuzione e il rendiconto.





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

2. Il contributo viene erogato, previo ottenimento del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento.
3. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione dell'intero contributo autorizzato.
4. La revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, come anche il mancato deposito dell'opera presso la Cineteca Nazionale, comportano la decadenza dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento e la restituzione di quanto già erogato, maggiorato di interessi e sanzioni, secondo legge.
5. L'opera oggetto del reinvestimento deve rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220" e successive modificazioni.

Articolo 8

Disposizioni comuni e sanzioni

1. Il termine di decadenza per l'utilizzo del contributo, previsto all'articolo 12, comma 5, del DM 31 luglio 2017, n. 342, è sospeso dalla data di presentazione dell'istanza di reinvestimento di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, alla data di comunicazione dell'esito sfavorevole della domanda medesima.
2. La mancata trasmissione, entro i termini indicati, di tutti gli elementi previsti nel presente decreto comporta la revoca dell'intero contributo e la restituzione di quanto già erogato.
3. Il contributo è revocato qualora, successivamente all'avvenuta comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, dovessero verificarsi uno o più motivi di decadenza di cui all'articolo 16 del citato DM 31 luglio 2017.
4. Non si procede all'erogazione dell'acconto ovvero del saldo del contributo se il soggetto beneficiario non ha provveduto alla definizione di tutte le istanze relative ai contributi concessi dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, ai sensi del decreto legislativo 28/2004 e successive modifiche ovvero ai sensi della legge 220/2016.
5. La Direzione generale cinema e audiovisivo, e per essa l'ente gestore Istituto Luce Cinecittà, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
6. La Direzione generale cinema e audiovisivo, e per essa l'ente gestore Istituto Luce Cinecittà, può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità del



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

reinvestimento richiesto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.

7. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di autorizzazione al reinvestimento di cui al presente decreto, oltre alla revoca dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto all'intera restituzione dell'importo eventualmente già erogato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla legge.
8. Per i soggetti cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a € 150.000, l'ente gestore Istituto Luce Cinecittà provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema e audiovisivo.
2. La misura dell'acconto di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), all'articolo 3, comma 4, lettera a), all'articolo 4, comma 4, lettera a), all'articolo 5, comma 4, lettera a), e all'articolo 6, comma 3, lettera a), è elevata all'ottanta per cento per le istanze perfezionate nel periodo intercorrente tra il giorno 23 febbraio 2020 e fino alla data di fine del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
3. Per il reinvestimento in sviluppo di opere per le quali, alla data del 31 gennaio 2020, è stato richiesto il riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, la domanda di reinvestimento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, è richiesta unicamente a consuntivo.
4. Per il reinvestimento in produzione di opere cinematografiche per le quali, alla data del 31 gennaio 2020, è stato richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico ovvero, nel caso di opera audiovisiva, per cui è stato effettuato il deposito della copia presso la Direzione generale cinema e audiovisivo, la domanda di reinvestimento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, è richiesta unicamente a consuntivo.
5. Per il reinvestimento in distribuzione nazionale o internazionale di opere per le quali, alla data del 31 gennaio 2020, è avvenuta la diffusione al pubblico, la istanza di erogazione dei contributi finalizzati al reinvestimento di cui all'articolo 1 comma 2, del presente decreto, è richiesta unicamente a consuntivo.
6. Nel solo caso di contributi automatici riconosciuti per i risultati conseguiti nell'anno 2017, l'istanza di reinvestimento può essere presentata anche per le opere per cui è stato richiesto il rilascio del visto di revisione cinematografica, ovvero, nel caso di opera audiovisiva, per cui è stato effettuato il deposito presso la Direzione generale cinema e audiovisivo, a partire dal 1 gennaio 2018.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

7. Dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto direttoriale del 13 dicembre 2019. A richiesta del beneficiario, le richieste di reinvestimento presentate ai sensi del sopra citato decreto direttoriale 13 dicembre 2019 sono istruite secondo le disposizioni del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Borrelli



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it